

Imprese: Processo di certificazione



- **Regolamento (CE) n. 2067/2015 attività apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse:**
 - installazione;
 - riparazione, manutenzione o assistenza;
 - smantellamento

- **Regolamento (CE) n. 304/2008 attività su impianti fissi di protezione antincendio**
 - installazione
 - riparazione, manutenzione o assistenza;
 - smantellamento

- **Cosa serve per certificarsi?**
L'azienda deve dimostrare di:
 - essere iscritta al Registro Telematico Nazionale;
 - avvalersi di un **numero sufficiente di persone fisiche certificate** tale da coprire il volume d'attività (di cui almeno 1 certificato in categoria I);
 - avere disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento **della catena metrologica**;
 - impiegare idonee procedure e/o istruzioni operative per operare;
 - essere dotata di adeguate modalità di gestione dei reclami e ricorsi.

Sintesi degli obblighi di Iscrizione (I) al registro Fgas e di Certificazione (C) o Attestazione (A)

Apparecchiature	Attività	Persona	Impresa
Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore	Installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento	C	C
	Controllo delle perdite di applicazione contenenti ≥ 5 tonn. CO ₂ eq.	C	
	Recupero di gas fluorurati	C	
Celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi	Installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento	C	I
	Controllo delle perdite di applicazione contenenti ≥ 5 tonn. CO ₂ eq.	C	
	Recupero di gas fluorurati	C	
Apparecchiature fisse di protezione antincendio	Installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento	C	C
	Controllo delle perdite di applicazione contenenti ≥ 5 tonn. CO ₂ eq.	C	
	Recupero di gas fluorurati	C	
Commutatori elettrici contenenti gas fluorurati	Installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento	C	I
	Recupero di gas fluorurati	C	I
	Recupero di gas fluorurati	C	I
Solventi a base di gas fluorurati	Recupero di gas fluorurati	C	I
Impianti di condizionamento dei veicoli a motore	Recupero di gas fluorurati	A	I
Apparecchiature a ciclo Rankine	Controllo sistemi di rilevamento delle perdite	C	I

* Per le ditte individuali sarà effettuata solo la verifica documentale.

Certificazione Personale operante sugli impianti contenenti Gas Fluorurati

▶ Personale: Processo di certificazione



Consultateci per individuare le soluzioni migliori per la vostra azienda

▶ Contatti

BIENNO

Tel. +39 0364 300342
e-mail: fgas.it@apave.com

PADOVA

Tel. +39 049 605446
e-mail: fgas.padova.it@apave.com

ROMA

Tel. +39 06 33270123
e-mail: fgas.it@apave.com

Il Reg. 517/14 e i suoi regolamenti applicativi 2066/17, 2067/15, 304/08 e 306/08 contengono una serie di disposizioni al fine di ridurre le emissioni di gas fluorurati contenuti in determinate apparecchiature, in particolare finalizzate alla qualificazione delle persone e delle imprese che utilizzano gas fluorurati nel loro lavoro.

- **Regolamento (CE) n. 2067/2015 attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse:**

- controllo delle perdite delle apparecchiature con 5 o più ton. CO₂ equivalente (≥ 10 ton. se ermeticamente sigillati);
- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento

Categoria I	OPERATORI su tutti gli impianti
Categoria II	OPERATORI su applicazioni contenenti < 3 Kg di gas fluorurati (< 6 Kg se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)
Categoria III	Recupero gas su applicazioni contenenti < 3 Kg di gas fluorurati (< 6 Kg se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)
Categoria IV	controllo perdite su applicazioni contenenti ≥ 3 Kg di gas fluorurati (≥ 6 Kg se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali) a condizione che non implichi un intervento sui circuiti

- **Regolamento (CE) n. 304/2008 attività su impianti fissi di protezione antincendio**

- controllo delle perdite delle apparecchiature con 5 o più ton. CO₂ equivalente (≥ 10 ton. se ermeticamente sigillati);
- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento

- **Regolamento (CE) n. 2066/2015 attività su commutatori elettrici**

- installazione
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento
- recupero

- **Regolamento (CE) n. 306/2008 attività su apparecchiature contenente solventi**

- recupero

Promotore